

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del giudice Fabrizio GANDINI, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al n°. xxx/2021 R.a.c.c., trattenuto in decisione con provvedimento del 20/12/2023 vertente

**omissis Assicurazioni Spa**, n.q. di incorporante di **omissis (già omissis)**,  
**BANCA NEGOZIATRICE**,  
**BANCA TRATTARIA**, già **BANCA OMISSIS**,

TRA  
E  
E

ATTRICE  
CONVENUTA  
TERZA CHIAMATA

Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.

**ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE.**

1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta provato che: a) la terza chiamata (banca trattaria), su richiesta della parte attrice (traente) ha emesso quattro assegni bancari per importi inferiori agli euro 5.000,00 ciascuno, intestati ai **beneficiari SA** (doc.4 attrice), **GO** (doc.13 attrice), **omississ S.P.A.** (doc.20 attrice), **MN** (doc.27 attrice); b) che tutti e quattro gli assegni bancari sono stati presentati all'incasso presso la parte convenuta (banca negoziatrice), e sono stati pagati a persona diversa dagli effettivi beneficiari: MS, per i primi tre, AE, per l'ultimo; c) i primi tre assegni bancari sono stati presentati al pagamento in forma cartacea, mentre l'ultimo secondo la procedura di check truncation prevista dall'art.31 r.d. 1736/1933 (cfr. il doc.29 attrice); d) la parte attrice ha dovuto ripetere il pagamento a favore dei beneficiari (cfr. i docc. 9, 16, 23 e 31 di parte attrice).
3. La parte convenuta non ha contestato né di avere negoziato i titoli oggetto di causa -a lei presentati secondo le due modalità previste dall'art.31 r.d. cit.- né di avere effettuato il pagamento a persona diversa dai beneficiari.
4. La parte convenuta ha eccepito -in via preliminare- che la terza chiamata, nella sua qualità di banca trattaria, ed essa sola, era in grado di compiere, all'atto della presentazione dell'assegno da parte di omissis (in qualunque forma avvenuta, nelle modalità ordinare, o con procedura di check truncation), "quella verifica sulla rispondenza del titolo presentato, con quello dalla medesima creato su richiesta di **omissis Assicurazioni Spa**. E ciò con assoluta sicurezza ed immediatezza, senza neppure dover ricorrere a pur sempre ingannevoli percezioni sensoriali (scoloritura dei caratteri, abrasione del supporto cartaceo, etc.), ma semplicemente verificando, attraverso i numeri degli assegni dalla medesima **Banca TRATTARIA** creati, la asserita intervenuta alterazione nel nome del beneficiario. Una siffatta verifica, ove diligentemente eseguita all'atto della presentazione, avrebbe dunque impedito il pagamento degli assegni oggetto di causa." (cfr. le pagg.12 e 13 della comparsa).
5. L'eccezione è infondata.
6. Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14712/2007, avevano già interpretato "l'espressione "colui che paga", adoperata dall'art. 43, 2° comma, I.a. (...) in senso ampio, sì da riferirsi non solo alla banca trattaria (o all'emittente, nel caso di assegno circolare)", ritenendo in particolare che fosse la banca negoziatrice "l'unica concretamente in grado di operare controlli sull'autenticità

dell'assegno e sull'identità del soggetto che, girandolo per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento”.

7. Con la successiva sentenza n.12477/2018 le Sezioni unite hanno precisato che: “la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r. d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso.”.

8. Facendo applicazione di questo principio di diritto al caso di specie, deve pertanto rigettarsi l'eccezione sollevata dalla parte convenuta, in quanto essa viene chiamata a rispondere della violazione di un obbligo di protezione consistente nello svolgimento di tutte le attività richieste dalla diligenza ex art.1176 co.2 cc. funzionali al pagamento di un titolo presentato all'incasso secondo le modalità previste dall'art.31 r.d. 1736/1933 a favore del beneficiario effettivo.

9. Non può pertanto la banca negoziatrice chiamare a rispondere la banca trattaria per l'omesso svolgimento dei controlli e degli accertamenti sulla identità personale della persona che presenta il titolo di credito all'incasso che -in forza dell'obbligo di protezione sopra descritto- incombono unicamente sulla banca negoziatrice, quale guardiano preposto all'accesso del titolo di credito nel circuito di pagamento.

10. Tanto premesso, la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. (Cass. SS.UU. 12477/2018 cit.).

11. In termini generali, al fine della valutazione della prova liberatoria non trovano applicazione le disposizioni di diritto comune di cui agli artt. 1189 e 1992 cod. civ., che circoscrivono entrambe la responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave, stante la prevalenza della disciplina speciale conseguente all'applicazione del combinato disposto dell'art.43 legge ass. e dell'art.1176, secondo comma, cod. civ. da cui discende una responsabilità contrattuale anche per colpa lieve, “di guisa che la prova liberatoria che l'obbligato può fornire ex art.1218 cod. civ. deve essere idonea ad escludere anche la colpa lieve” (Cass. 17.737/2019).

12. Ritiene il Giudice che la documentazione prodotta da parte convenuta in allegato alla seconda memoria istruttoria non sia sufficiente per fornire la prova liberatoria nei termini sopra cennati.

13. Quanto all'incasso dell'assegno da parte di “EA”, è sufficiente rilevare che la carta d'identità esibita all'atto della presentazione risulti è stata (formalmente) emessa dal Comune di Gorgonzola, sito in Provincia di Milano (doc.18 omissis).

14. Tale circostanza -secondo la diligenza ex art.1176 co.2 c.c.-avrebbe dovuto indurre la banca negoziatrice ad effettuare controlli più approfonditi sulla identità del presentatore dell'assegno bancario, essendo del tutto anomala l'emissione del documento di identità da parte di un comune diverso da quello di residenza (indicata come Napoli nella stessa carta d'identità) senza alcun motivo plausibile in grado di spiegare l'emissione del documento di identità da parte di comune di altra regione italiana; e senza alcun motivo plausibile in grado di spiegare per quale motivo la sedicente “EA” si fosse presentata con la carta d'identità emessa dal comune di Gorgonzola (Lombardia, Provincia di Milano) e la tessera sanitaria emessa dalla Regione Campania.

#### **15. Per quanto concerne gli assegni incassati da “SM”**

dall'estratto conto prodotto in giudizio dalla convenuta nel periodo dal 2.10.2017 al 31.12.2017 risulta il versamento di otto assegni bancari, accompagnati da prelievi a mezzo bancomat o bonifici a favore di terzi (doc.14 omissis). La movimentazione del conto è del tutto anomala, in quanto le entrate sono sostanzialmente costituite dal versamento di assegni bancari, senza che ne risulti alcuna spiegazione ragionevole. A fronte di una movimentazione anomala del conto la diligenza ex art.1176 co.2 c.c.

imponere sulla banca negoziatrice l'onere di chiedere chiarimenti al "SM" circa il reiterato versamento di assegni bancari sul proprio conto corrente ed in particolare la presentazione all'incasso di tre assegni bancari -in un breve lasso di tempo- tratti all'ordine di omissis Assicurazioni Spa.

16. Dalla valutazione complessiva delle prove documentali non risulta pertanto la prova liberatoria da parte della banca negoziatrice. Anzi, per le considerazioni sopra svolte risulta provata la violazione dei doveri di diligenza ex art.1176 co.2 c.c.

17. La parte convenuta ha eccepito il concorso colposo della parte attrice -ex art.1227 c.c.- consistito "nell'aver inoltrato gli assegni in questione mediante la semplice spedizione del relativo plico, per posta ordinaria, senza l'adozione quindi delle dovute cautele, quanto alla sicurezza del trasporto e del recapito" (pag.11 comparsa).

18. L'eccezione è fondata.

19. Parte attrice ha dedotto che gli assegni sarebbero stati spediti dalla terza chiamata, e che sarebbero in ogni caso stati spediti a mezzo di raccomandata (cfr. la pag.4 della prima memoria ex art.183 co.6 c.p.c.).

20. Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta provato che i quattro assegni bancari siano stati trasmessi da parte attrice a mezzo del servizio postale, in allegato alle note sub docc. 4, 13, 20 e 27 delle sue produzioni.

21. Non risulta provato che la spedizione sia avvenuta a mezzo di raccomandata, assicurata, ovvero con mezzo diverso dal servizio postale ordinario.

22. Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore (Cass., SS.UU. 9729/2020).

23. Deve pertanto accogliersi l'eccezione sollevata dalla parte convenuta e, per l'effetto, il risarcimento del danno deve essere ridotto della metà -ex art.1227 co.1 c.c.- in quanto avuto riguardo ai fatti di causa ritiene il giudice l'equivalenza delle due negligenze nella causazione dell'evento dannoso.

24. Per questi motivi la parte convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di euro 5.689,44 (incontestato il quantum preteso da parte attrice; ridotto della metà ex art.1227 co.1 c.c.) oltre ad interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284, comma primo c.c. dalla data del pagamento dei medesimi assegni a quella della presente domanda giudiziale, nonché nella misura di cui all'articolo 1284, comma quarto c.c. dalla data della domanda giudiziale all'effettivo saldo.

25. Per le considerazioni già svolte (l'obbligazione di protezione incombe unicamente sulla banca negoziatrice) deve rigettarsi la domanda di manleva proposta dalla parte convenuta nei confronti della terza chiamata.

26. La soccombenza reciproca impone la compensazione delle spese di lite tra attrice e convenuta.

27. Le spese tra la convenuta e la terza chiamata seguono il regime della soccombenza. Avuto riguardo ai criteri tutti stabiliti dal D.M. 55/2014 ed alla Tabella al medesimo allegata, come modificati dal D.M. 37/2018 (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00; valori medi per le fasi di introduzione, studio, trattazione/istruttoria e decisionale) il compenso viene liquidato in euro 4.835,00 oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali ex art.2 co.2 D.M. 55/2014.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa od assorbita, così provvede:

1) condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 5.689,44 oltre ad interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284, comma primo c.c. dalla data del pagamento dei medesimi assegni a quella della presente domanda giudiziale, nonché nella misura di cui all'articolo 1284, comma quarto c.c. dalla data della domanda giudiziale all'effettivo saldo;

- 2) rigetta nel resto le domande proposte da parte attrice;
  - 3) rigetta la domanda di manleva proposta dalla parte convenuta nei confronti della terza chiamata;
  - 4) compensa le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta;
  - 5) condanna la parte convenuta al rimborso delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata, liquidate in euro 4.835,00 oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali ex art.2 co.2 D.M. 55/2014.
- Così deciso in Roma, il 13/03/2024.

IL GIUDICE  
Fabrizio GANDINI

Si dà atto che questo provvedimento, redatto in unico originale in formato elettronico, viene depositato nel fascicolo informatico ex art.196 quinquies disp. att. c.p.c..

EX PARTE